

# DIREZIONE DIDATTICA - TODI

Piazzale G.F.degli Atti,1 06059 - TODI (PG)

Tel. 075/8942225 - Fax 075/8956863

e-mail : PGEE06000L@istruzione.it – indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

### IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;

**VISTI** gli artt. 32, 33 e 40 del DI 44 del 1/2/2001

**VISTO** l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

**VISTO** l'art. 3 della L. 244/2007

**VISTO** il decreto L.vo 165/01 attualmente in vigore;

**VISTO** l'art. 46 del DL n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

**VISTO** il Regolamento d'Istituto.

### **EMANA**

Il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento di Istituto e sostituisce integralmente l'Allegato 6 al regolamento di cui sopra.

### **Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F o nel Programma annuale.
2. Il presente Regolamento non si applica ad attività di esperti esterni meramente occasionali che si esauriscono in un'unica prestazione caratterizzata da un rapporto fiduciario *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili). In questo caso non è necessario l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità, fermo restando il rispetto dei criteri e dei presupposti per il conferimento dell'incarico.

### **Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF, per lo svolgimento dei quali, si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Circolo disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.
2. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto, è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione impiegherà per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

### **Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF), sulla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale e sulla base delle proposte progettuali presentate spontaneamente, nel corso dell' a.s., da esperti e/o associazioni, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo on line della scuola.
2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, i criteri di valutazione, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
  - l'oggetto della prestazione;
  - la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dall'avviso pubblico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
4. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti.
5. Nel caso di progetti redatti da esperti esterni, anche a titolo gratuito, e fatti propri dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilabile a quella del soggetto unico.

### **Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola-Tariffe professionali).
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il D.S. ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
6. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di debito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.
7. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su sua delega da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa.
2. Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:
  - Titolo di studio;
  - Curriculum del candidato con:
    - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;

- Esperienze metodologico-didattiche nel medesimo settore;
  - Attività di Libera professione nel settore;
  - Corsi di aggiornamento;
  - Pubblicazioni e altri titoli;
  - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
  - Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
  - Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
  - Esperienze pregresse di collaborazione nel settore scuola.
  - Valore innovativo del progetto presentato

A parità di punteggio sarà data la preferenza:

- . ai candidati che abbiano svolto esperienze con valutazione positiva nel settore scuola;
- . alla soluzione più conveniente in termini di costo-qualità professionale.

4. Per garantire la massima trasparenza della procedura, un'apposita Commissione redigerà una griglia per la valutazione comparativa che farà riferimento ai criteri sopra indicati e ai requisiti esplicitati nel Bando e procederà alla valutazione delle proposte pervenute.

## **Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell' I.V.A. dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Todi (Perugia), escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.
6. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
7. La scuola provvederà ad inserire nel proprio sito web l'elenco dei provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.

#### **Art. 7 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di Linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

#### **Art. 8 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, del citato D.L.vo n. 165/2001.

#### **Art. 9 – COLLABORAZIONI PLURIME**

1. Per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi la scuola, qualora abbia la necessità di disporre di particolari competenze non presenti o non disponibili nel corpo docente della propria istituzione scolastica, può avvalersi della collaborazione di docenti di altra scuola (collaborazioni plurime ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007).
2. Tale collaborazione deve essere autorizzata da Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
3. Il compenso spettante per prestazioni effettuate in regime di collaborazione plurima rientra nella tipologia di quelli previsti dal contratto e quindi è assoggettato alle ritenute di legge.
4. Le ore di docenza ai docenti esterni vengono retribuite nella misura stabilita nella Tabella 5 allegata al CCNL 2007.
5. Con i suddetti docenti non verrà stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né tanto meno un contratto di collaborazione occasionale ma sarà sufficiente una lettera di conferimento di incarico.

Approvato dal Consiglio di Circolo in data 27/11/2014